



ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 10/07/2023

<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 45 DEL 10/07/2023

OGGETTO: Servizio di “hosting dedicato” del sito web di Unioncamere Toscana e rinnovo del dominio unioncamere-toscana.it. Affidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l’art. 18 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario Generale.

Considerato che l’Unione Regionale necessita del servizio di “hosting dedicato” del proprio sito web per l’anno 2023/2024.

Considerato che:

- il rapporto contrattuale avente ad oggetto il dominio unioncamere-toscana.it è scaduto il 5/7/2023;
- il servizio di hosting dedicato scade il 12/7/2023.

Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio di hosting dedicato e del dominio unioncamere-toscana.it, per il periodo di un anno.

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Viste in particolare le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023:

- art. 1 (principio del risultato) e art. 2 (principio della fiducia);
- art. 10 (principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione);
- art. 14, che disciplina i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ai fini delle soglie di rilevanza comunitaria;
- art. 17 (fasi delle procedure di affidamento), ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale “In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;
- art. 20, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale “Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- art. 50, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 14;



- artt. 94 e ss., che disciplinano le ipotesi di esclusione.

Visto l'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale l'amministrazione procede mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Visti l'art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006, l'art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Verificata l'inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999.

Considerato che il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, è inferiore alla soglia di € 140.000,00 ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023.

Considerato che per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, l'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 consente l'affidamento diretto.

Considerato che, trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore a € 5.000,00, non vi è l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 450 Legge n. 296/2006.

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Ritenuto quindi di affidare a Aruba S.p.a. il servizio, in quanto rispondente alle esigenze sopra evidenziate, al prezzo totale di € 2.796,48, importo in linea con quanto speso nelle precedenti annualità.

Visto l'art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010, l'art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera ANAC 11-1-2017 n. 1 recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG".

Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell'ANAC.



Atteso che, in data 7/7/2023, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: Z4C3BD6E60.

Vista la richiesta di prenotazione n. 48/2023 sul codice budget 01.325074 "Costi connettività e servizi informatici" dell'esercizio di bilancio 2023.

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

DETERMINA

- 1) Di affidare a Aruba S.p.a., con sede in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente 53, P.I. 01573850516, il servizio di hosting dedicato e rinnovo del dominio internet, per un corrispettivo di € 2.292,19 (oltre IVA), e così complessivamente € 2.796,48 (Z4C3BD6E60);
- 2) Di autorizzare la spesa complessiva di € 2.796,48 lordi, prenotazione n. 48/2023 sul codice budget 01.325074 "Costi connettività e servizi informatici" dell'esercizio di bilancio 2023 e rimandando all'esercizio successivo il relativo onere di competenza contabilizzando un risconto attivo per la rimanente somma di € 1.398,24;
- 3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Gennari)

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*